



09219/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Presidente -
Dott. MARCO MARULLI - Rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -
Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -
Dott. ALBERTO PAZZI - Consigliere -

Oggetto

FALLIMENTO

Ud. 05/02/2020 - CC

R.G.N. 21156/2018

Rep.

Rom 9219

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21156-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO RQT SRL IN LIQUIDAZIONE;

- intimato -

avverso il decreto del TRIBUNALE di PARMA, depositata il
31/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO
MARULLI.

1088
20

RITENUTO IN FATTO

1.. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione impugna l'epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Parma, da essa adito ai sensi dell'art. 98 l. fall., ha rigettato l'ammissione al passivo fallimentare della società intimata in via privilegiata del credito inerente la riscossione dei premi INAIL – ammettendolo solo come chirografo – e ne chiede la cassazione sul rilievo che «è indubbio che, diversamente, da quanto statuito dal Tribunale di Parma, i crediti in questione avrebbero dovuto essere ammessi in privilegio generale, come richiesto, anziché in via chirografaria».

Non ha svolto attività difensiva l'intimato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato.

3. E' principio affermato da questa Corte – a cui va data ovvia continuità – che «in sede di ammissione al passivo fallimentare, il privilegio di prelazione previsto dall'art. 2778, n. 1, cod. civ. (per i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali compresi quelli sostitutivi o integrativi che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'art. 2753 cod. civ.) e dal n. 8 (per i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'art. 2754 cod. civ., nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare), si applica, senza alcun limite temporale, ai crediti INAIL per premi, per effetto dell'art. 4 del d.l. n. 338 del 1989, conv. in legge n. 389 del 1989» (Cass., Sez. IV, 15/07/2010, n. 16593).

4. Il contrario convincimento enunciato dal giudice gravato si rivela perciò errato e va conseguentemente cassato con rinvio della causa al medesimo per un nuovo giudizio.

PQM




Accoglie il ricorso, cassa l'impugnato decreto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Parma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 5.2.2020.

Il Presidente

Dott. Andrea Scaldaferri



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 2.0. MAG. 2020

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

